



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2022

pubblicato in data 31 marzo 2022 con Determinazione Dirigenziale n. 176/2022 per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Campiglia Marittima (LI), assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati e, in ogni caso, a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 102 del 29/11/2021, in forza della quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R.T. 2/2019, è stato approvato il "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Regolamento E.R.P.)" (da ora in poi Regolamento);

RENDE NOTO

Che dal **giorno giovedì 31 marzo 2022** è pubblicato il presente Bando di Concorso indetto ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R.T. 2/2019 e del Regolamento, finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione ordinaria di alloggi di proprietà del Comune di Campiglia M.ma, assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati che si rendano liberi nel periodo di validità della graduatoria.

A seguito dell'approvazione della graduatoria e della conseguente assegnazione dell'alloggio, i nuclei familiari assegnatari avranno titolo a stipulare con Casalp un contratto di affitto a tempo indeterminato per la locazione dell'alloggio assegnato.

Art. 1 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere presentate dal giorno **giovedì 31 marzo fino al giorno lunedì 30 maggio 2022 alle ore 12,00.**

2. Possono presentare la domanda coloro i quali alla data di pubblicazione del bando sono residenti od hanno la sede stabile lavorativa nel Comune di Campiglia Marittima (LI) ai sensi dell'Allegato A punto 1 della Legge Regionale.

3. Avendo il presente Bando di Concorso carattere generale e non integrativo, al momento dell'approvazione della relativa graduatoria definitiva, **decadrà l'efficacia delle previgenti Graduatorie** e, pertanto, saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti.

Art. 2 Partecipanti al Bando

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge Regionale la domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

2. Così come disposto dall'art.7 comma 3 e dall'Allegato A della Legge Regionale, possono partecipare al Bando di Concorso **sia nuovi aspiranti all'assegnazione** di un alloggio E.R.P., **sia soggetti già assegnatari di un alloggio E.R.P.**

3. In quest'ultimo caso si fa riferimento anche a soggetti appartenenti:

a) a nuclei familiari anagraficamente conviventi – nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario- per i quali è anche ammessa l'autonoma partecipazione ad un nuovo Bando, ai sensi del comma 3 dell'art.9 della Legge Regionale

b) ai soggetti già residenti in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, secondo le seguenti modalità:
- titolari di assegnazione ordinaria degli alloggi di E.R.P. (ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. 2/2019), in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare;
- in utilizzo autorizzato dell'alloggio (ai sensi dell'art. 14 della L.R.T. 2/2019 o previgenti assegnazioni provvisorie), al fine di poter ottenere un'assegnazione ordinaria di alloggio di E.R.P. (di cui all'art. 12 della L.R.T. 2/2019).

Art. 3 Definizione di nucleo familiare

1. Ai fini del presente bando il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;

b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della [legge 20 maggio 2016, n. 76](#) (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;

e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

2. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

a) le coppie coniugate;

b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016 ;

c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;

d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

In tali casi, ai fini della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione, si fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di provenienza, ai sensi della lettera c) dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019.

3. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

a) i componenti di coppie di futura formazione;

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

E' necessario che entrambi i componenti la coppia di futura formazione presentino attestazione ISEE, separatamente per il proprio nucleo di origine, il cui valore non dovrà superare la soglia di riferimento indicata nell'Allegato A, art. 2 comma c) della L.R. n. 2/2019;

Nel caso in cui il valore ISEE di uno dei componenti la coppia risulti superiore alla soglia sopra indicata, la domanda sarà esclusa.

Al momento dell'assegnazione dell'alloggio:

- la coppia deve risultare coniugata ovvero convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 o legata da unione civile;
- la coppia deve risultare come unico nucleo familiare ai fini anagrafici e ISEE.

Art. 4 Requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. di cui all'Allegato A della Legge Regionale.

1. Requisiti di partecipazione al Bando di Concorso che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione:

Requisiti del solo richiedente:

Per poter partecipare al procedimento per l'assegnazione degli alloggi, il richiedente deve:

a) essere:

- cittadino italiano o cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, oppure
- cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo, oppure
- cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune di Campiglia Marittima. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio;

c) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

Requisiti dell'intero nucleo familiare (compreso il richiedente)

1. Per poter partecipare è inoltre necessario che:

a) il nucleo familiare, nel suo complesso, versi in una situazione economica, certificata dalla dichiarazione ISEE in corso di validità, priva di omissioni e/o difformità, non superiore a **€ 16.500,00**;

b) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, che si trova a non più di **50 km** di distanza dal territorio comunale di Campiglia Marittima. La distanza si calcola nel tratto stradale più breve, utilizzando i dati ufficiali forniti dall'Automobile Club d'Italia. L'alloggio si considera adeguato quando, qualora fosse abitato dal nucleo familiare interessato, vi potrebbero essere collocate complessivamente meno di due persone per vano utile.

c) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi che si trovano su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a **€ 25.000,00** euro. Questo divieto non si applica se l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta Municipale Unica, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero, così come certificato dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2020, priva di omissioni e/o difformità.

Costituisce eccezione ai divieti di cui ai punti b) e c) e, quindi, è comunque consentita la partecipazione, nel caso in cui il nucleo familiare sia proprietario di un solo immobile a uso abitativo e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari che provengono da un nucleo familiare più ampio;

2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente. In caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 del codice di procedura civile;

d) il nucleo familiare, nel suo complesso, non possieda un patrimonio mobiliare del valore complessivo di più di **€ 25.000,00**, risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità, priva di omissioni e/o difformità. Questo valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE (al lordo delle franchigie) la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri. Questo divieto non si applica se i natanti e le imbarcazioni sono beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da uno dei membri del nucleo familiare;

f) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni, aventi potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Questo divieto non si applica se gli autoveicoli sono beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da uno dei membri del nucleo familiare;

g) non possieda un patrimonio complessivo (riferito all'intero nucleo familiare) superiore a **€ 40.000,00**, risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità, composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente indicati nelle lettere c - d;

h) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

i) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), salvo che il debito conseguente e a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda ;

j) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda .

2. I cittadini (ex art. 5bis All. A L.R.), con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs 251/2007, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 2 del Regolamento emanato con D.P.R. 394/1999, la **documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale.**

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate.

Art. 5 Condizioni per l'attribuzione dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale.

1. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche-familiari, alle condizioni abitative e alle condizioni di storicità di presenza del richiedente e del suo nucleo familiare di cui alle lettere a), b) e c) dell'Allegato B della Legge Regionale.

2. In particolare le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono indicate nella seguente Tabella "Condizione per l'attribuzione dei punteggi" in cui è indicata anche la documentazione a corredo della domanda che deve essere presentata al fine dell'attribuzione del punteggio relativo.

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi	
Lettera della legge	Documentazione da allegare
a) Condizioni sociali, economiche e familiari:	
a-1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione invalidità: punti 2	Allegare documentazione attestante i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare compreso il riconoscimento di pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS o pensione di invalidità. <i>Il reddito di riferimento è quello approvato per l'anno di pubblicazione del Bando di Concorso. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.</i> Si precisa che l'importo della pensione minima INPS per l'anno 2021 è di euro 6.702,54
a-1-bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1.	Vedi sopra
a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4-bis: punti 1	
a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare,	

<p>ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1;</p> <p>con uno o più figli minori a carico: punti 2.</p> <p><i>Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.</i></p>	
<p>a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:</p> <p style="padding-left: 40px;">con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;</p> <p style="padding-left: 40px;">con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;</p> <p style="padding-left: 40px;">che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;</p>	<p>Allegare le certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica dell'Azienda USL Territoriale, comprovanti condizioni di invalidità.</p> <p>In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO di cui all'Allegato B della Legge Regionale, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.</p>
<p>a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;</p> <p><u>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4-bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;</u></p>	<p>Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON SOGGETTI A CARICO di cui ai punti a-4 e a-4bis, (soggetti con invalidità o handicap): per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con tali soggetti.</p>
<p>a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.</p> <p><i>Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.</i></p>	

<p>a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;</p>	
<p>a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:</p> <p> uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;</p> <p> un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;</p> <p> due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;</p> <p> uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: punti 4;</p> <p><u>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;</u></p> <p><u>Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4-bis</u></p>	<p>Per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale all'atto dell'assegnazione;</p>
<p>a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.</p>	<p>Allegare copia di omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione, per la definizione del nucleo familiare e dell'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria al pagamento mensile dell'assegno di mantenimento, nonché documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli</p>
<p>b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:</p>	
<p>b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.</p> <p>Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve</p>	

<p>sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.</p> <p>Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p>	
<p>b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;</p>	<p>Allegare attestazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale – Dipartimento di Prevenzione o altra Autorità competente, circa la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione di residenza tali da determinare grave disagio abitativo.</p> <p>Allegare le certificazioni di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciate dalla competente Azienda USL Territoriale.</p> <p>La condizione di CECITA' ASSOLUTA (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.</p>
<p>b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3.</p> <p><i>Si intendono rientranti nella suddetta fattispecie anche gli interventi di sostegno continuativo alla locazione sostenuti dal Comune</i></p>	<p>;</p>
<p>b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia</p>	<p>Allegare copia del contratto di locazione regolarmente registrato e copia della ricevuta attestante il canone mensile regolarmente</p>

superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3**;

in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4**;

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera b-1,4, si specifica che si fa riferimento all'importo del canone previsto contrattualmente alla data di pubblicazione del bando, integrato dagli eventuali adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza,

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2**;

È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.

In caso di immobile sottoposto a PROCEDURA DI PIGNORAMENTO fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2**.

Le due condizioni non sono cumulabili.

Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE e' necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

corrisposto riferito al contratto di locazione registrato

Allegare copia del provvedimento esecutivo dello sfratto oppure la convalida della licenza per finita locazione.

In caso di immobile sottoposto alla procedura di pignoramento, allegare la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

<p><i>La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO e' determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale; il calcolo dei vani e' effettuato con le modalita' previste dall'allegato C) paragrafo 2 della Legge Regionale.</i></p> <p><i>Non e' considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati</i></p>	
<p>c) Condizioni di storicità di presenza:</p>	
<p>c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;</p> <p>da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 2;</p> <p>da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando punti 3;</p> <p>da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,5;</p> <p>da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando punti 4;</p>	<p>Se si intende far valere la prestazione dell'attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, occorre produrre al documentazione comprovante.</p>
<p>c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.</p> <p>Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.</p>	<p>L'attribuzione dei punteggi derivanti da CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA di cui al punto c) dell'Allegato B della Legge Regionale, <u>NON SI APPLICA ai soggetti richiedenti:</u></p> <p>appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario, che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo Bando;</p> <p>appartenenti a nuclei già titolari di assegnazione ordinaria</p>

<p>c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1</p> <p>Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2</p> <p>I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.</p>	

Art. 6 Autocertificazione dei requisiti e delle condizioni

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione e, ove occorra, alla Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei requisiti richiesti all'art. 4 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui alla Tabella "Condizioni per l'attribuzione dei punteggi" nel rispetto della normativa vigente, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente e ai sensi degli Artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n.445/2000 e s.m.i..

2. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà applicato l'art.36 della Legge Regionale che prevede L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA, ovvero L'ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE.

4. La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni che riguardano le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare, delle condizioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando, circa la situazione familiare e la situazione patrimoniale, costituiscono irregolarità non sanabili della domanda.

Costituisce irregolarità non sanabile anche la mancata presentazione della copia del documento di identità. Di conseguenza, le domande saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione. Ogni altra irregolarità dovrà essere sanata entro i termini previsti per la presentazione di ricorso, come specificato negli articoli seguenti.

5. Pertanto potranno essere dichiarate in modo sostitutivo, tramite autocertificazione o atto notorio, rese attraverso il modulo di domanda predisposto dal Comune, le seguenti situazioni:

Dichiarazioni di possesso dei requisiti di accesso al bando di concorso (ex art. 8 e allegato A della L.R.T. 2/2019) necessarie per la partecipazione:

a) DICHIARAZIONI RIFERITE AL SOLO SOGGETTO RICHIEDENTE:

- Dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare con l'indicazione dei dati anagrafici, dello stato civile e della situazione lavorativa del richiedente e di ciascun componente del nucleo;

Ai fini della definizione della composizione del nucleo familiare, produrre eventuale dichiarazione di possesso di omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione;

- Dichiarazione del possesso della Cittadinanza Italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- Dichiarazione di possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- Dichiarazione di possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di Nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- Dichiarazione di residenza anagrafica o di svolgimento di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Campiglia M.ma;
- Dichiarazione di assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali e' prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- Dichiarazione facoltativa:
 1. Di essere titolare di assegnazione ordinaria degli alloggi di E.R.P. (ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. 2/2019);
 2. Di essere in utilizzo autorizzato dell'alloggio (ai sensi dell'art. 14 della L.R.T. 2/2019 o previgenti assegnazioni provvisorie).

b) DICHIARAZIONI RIFERITE A TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE:

- Dichiarazione di possesso di situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, **deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE.** Si specifica inoltre quanto segue:
 - a) Nel caso di soggetti di cui all'articolo 9, comma 3 della Legge Regionale e dell'articolo 4 comma 2 del presente bando, si fa riferimento ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.
 - b) Nel caso di soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b) della Legge Regionale e dell'articolo 4 comma 3 del presente bando, si fa riferimento ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE piu' alto.
 - c) *Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è richiesta la presentazione di una **attestazione ISEE aggiornata alla situazione anagrafica esistente data di pubblicazione del bando.***
 - d) *Non è altresì ammessa la presentazione di una attestazione ISEE nella quale sono presenti annotazioni in merito ad **omissioni/difformità**. A tale proposito si precisa che la presentazione di un'attestazione ISEE con annotazioni in merito ad omissioni e/o difformità, se non debitamente rettificata, **comporterà l'esclusione dalla graduatoria.***
- Dichiarazione di assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Campiglia Marittima L'alloggio e' inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12, comma 8 della Legge Regionale.
- Dichiarazione di assenza di titolarità' di diritti di proprietà', usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore e' determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore e' determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero). **Si specifica inoltre quanto segue:**
 - a) Ai sensi dell'art.12 comma 3 della Legge Regionale, per la verifica del requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d2), relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune acquisito il dato relativo all'IVIE (IVIE Imposta Valore

Immobili Estero) contenuto nella dichiarazione ISEE, potrà procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

b) Ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 5 della Legge Regionale, qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, farà fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

- Dichiarazione di proprietà di un solo immobile ad uso abitativo dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente. Si precisa che, in caso di avvenuta rimessa in pristino, il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore Casalp entro sessanta giorni.
- Dichiarazione che il valore del patrimonio mobiliare non è superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.
- Dichiarazione di non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.
- Dichiarazione di non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.
- Dichiarazione di non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1).
- Dichiarazione di assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Territoriali o dal altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.
- Dichiarazione di assenza di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per i casi previsti all'art.38 ~~35~~, comma 3 ~~2~~, lettere b) c) d) ed e) della Legge Regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
- Dichiarazione di assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP nonché di occupazione non autorizzata di alloggi ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

La mancata presentazione degli allegati previsti per la partecipazione al bando di concorso comporta l'esclusione dalla graduatoria provvisoria. In tal caso, entro i termini del ricorso, il richiedente potrà integrare la domanda con la documentazione mancante, che verrà valutata ai fini dell'eventuale inserimento nella graduatoria definitiva.

La mancata presentazione di allegati relativi a condizioni per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 5 del Bando nella Tabella "Condizione per l'attribuzione dei punteggi" comporta **la mancata attribuzione del punteggio.** In tal caso, entro i termini del ricorso, il richiedente potrà integrare la domanda con la documentazione mancante, che verrà valutata ai fini dell'eventuale modifica del punteggio nella graduatoria definitiva.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della Legge Regionale ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

Se relativi a condizioni per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 5 del Bando nella Tabella "Condizione per l'attribuzione dei punteggi" comporta la mancata attribuzione del punteggio. In tal caso, entro i termini del ricorso, il richiedente potrà integrare la domanda con la documentazione mancante, che verrà valutata ai fini dell'eventuale modifica del punteggio nella graduatoria definitiva.

Art. 7 Distribuzione, termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Campiglia Marittima (LI).

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- l'Ufficio Sicurezza Sociale –sede Campiglia Marittima;
- Sportello Socio-Educativo - Delegazione Comunale Venturina Terme;
- sul sito del Comune: <http://www.comune.campigliamarittima.li.it>.

2. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando. Sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, **entro lunedì 30 maggio 2022 alle ore 12,00**.

3. La domanda relativa al presente Bando di Concorso, compilata in ogni sua parte, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

4. Le domande dovranno pervenire al Comune di Campiglia Marittima (LI) esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

a) consegna diretta all'incaricato nei seguenti giorni ed orari previo appuntamento telefonico al n. 0565/839223:

- Ufficio Sicurezza Sociale, Palazzo Comunale di Campiglia M. ma (LI): giovedì dalle 10.00 alle 12.00.
- Sportello Socio-educativo, Delegazione Comunale di Venturina Terme(LI): martedì dalle 10.00 alle 12.00 e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00;

b) invio di raccomandata postale A.R. indirizzata a :

Ufficio Sicurezza Sociale, Comune di Campiglia Marittima

Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI);

in questo caso NON FARA' FEDE il timbro dell'ufficio postale accettante e che il recapito dell'istanza, in qualsiasi modo avvenga, non sarà accettato oltre il termine perentorio di cui sopra

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

c)invio tramite casella di posta elettronica al seguente indirizzo istituzionale del Comune di Campiglia M.ma: bandoerp@comune.campigliamarittima.li.it

Art. 8 Formazione della graduatoria

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, attraverso l'effettuazione di tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai concorrenti relativamente alla condizione dei nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

2. Il Comune attribuisce i punteggi a ciascuna domanda formando la graduatoria di assegnazione

sulla base dei punteggi attribuiti secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Bando.

3. Il Comune, entro il termine massimo **di centoventi** giorni, successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

4. I termini suddetti potranno, con apposito atto, essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

5. In caso di nuclei familiari che hanno lo stesso punteggio, secondo quanto prescritto al comma 6 dell'art.10 della Legge Regionale, la priorità è data ai nuclei familiari con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 2, lettera c) (valore ISEE).

6. In caso la parità persista, l'ordine finale dei concorrenti in graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica e, nel caso la parità persista ulteriormente, l'ordine della Graduatoria sarà stabilito dalla Commissione prevista dall'art.3 del Regolamento mediante apposito sorteggio.

7. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo on line del Comune **per trenta giorni consecutivi**.

8. Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo on line i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune, allegando contestualmente alla stessa eventuali documenti relativi a condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità possedute alla data di pubblicazione del bando.

9. Entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art.3 del Regolamento dovrà decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relative alle condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

10. Le decisioni della Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche e che provvede a formulare la Graduatoria definitiva approvata in forza di specifico atto del **Dirigente/Funzionario** competente.

11. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari/vani utili di cui all'art.23 del Regolamento.

12. Il Comune può proporre agli aspiranti assegnatari collocati utilmente nelle graduatorie ERP anche alloggi di risulta non ancora ripristinati, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale. Gli alloggi di risulta sono offerti all'aspirante assegnatario quale opzione e quindi la mancata accettazione dell'alloggio da ripristinare non comporta l'esclusione dalla graduatoria dell'avente titolo.

13. Successivamente all'atto di assegnazione, sarà competenza del soggetto Gestore dell'immobile (Casa Livorno e Provincia S.p.A., viale Ippolito Nievo n. 59/61 – Livorno - CASALP) convocare l'assegnatario per gli adempimenti relativi alla stipulazione del contratto di locazione e alla consegna dell'alloggio.

Art. 9 Canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi al netto degli oneri accessori, viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della Legge Regionale.

Art. 10 Validità della graduatoria

1. La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art.10 della Legge Regionale, è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on line del Comune di Campiglia Marittima e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.

2. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Campiglia Marittima, assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati e, in ogni caso, a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio comunale di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati secondo quanto disposto dal comma 5 art.10 della Legge Regionale, salvo eventuali riserve di alloggi previste per legge.

3. Sino al giorno della pubblicazione della Graduatoria derivante dal presente Bando di Concorso, gli alloggi sono assegnati sulla base della Graduatoria attualmente vigente (Graduatoria 2017).

Art. 11 Controlli

1. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Commissione effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della Legge Regionale.

Art. 12 Informativa in materia di dati personali ai sensi regolamento U.E. 2016/679

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto disposto dalla normativa.

2. La raccolta dei dati personali relativi al presente avviso persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.

3. La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata allo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Campiglia Marittima (LI), assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati e, in ogni caso, a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio comunale.

4. Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente. Le graduatorie verranno pubblicate all'Albo Pretorio Telematico con la sola indicazione del numero di riferimento univoco comunicato al richiedente, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e tutela delle fasce deboli;

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campiglia Marittima (LI), nella persona del Dirigente ai Servizi Sociali e affari economici.

6. L'interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all'art. 7 del d.lgs. n.196/2003.

Art. 13 Norma finale

1. Il Responsabile del procedimento, finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Campiglia Marittima, assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati e, in ogni caso, a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio comunale, è individuato nel Dirigente del Settore Servizi Sociali e Corpo di Polizia Municipale Dr. Francesco Calzaretta.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge Regionale e al Regolamento.

Campiglia M.ma, 30/03/2022

F. to Il Dirigente
Settore Sociali e Corpo di Polizia Municipale
Dr. Francesco Calzaretta